

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

**Indagine di mercato per l'affidamento del servizio di
brokeraggio assicurativo del COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO**

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Il presente capitolato disciplina il servizio di brokeraggio e supporto in materia assicurativa ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP del 16/10/2006, n. 5, a favore del Comune di Cerreto di Spoleto. I servizi dovranno essere svolti nelle modalità di seguito descritte, come integrate da quanto offerto in sede di gara dall'aggiudicatario.

ARTICOLO 2 – DURATA DEL CONTRATTO

1. Il servizio di brokeraggio dovrà essere svolto per trentasei mesi naturali e consecutivi dalla stipula del contratto di cui al successivo art. 14.

ARTICOLO 3 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI MINIME RICHIESTE

1. Il Broker dovrà fornire al Comune di Cerreto di Spoleto il supporto completo in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni:

A) *ATTIVITA' PRELIMINARE*: Studio e consulenza volti all'identificazione dei rischi e alla formulazione del programma assicurativo del Comune mediante:

- individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui il Comune è soggetto;
- analisi delle coperture assicurative esistenti ed individuazione di eventuali soluzioni migliorative, efficaci ed economiche in linea con le innovazioni legislative, le evoluzioni giurisprudenziali e con le esigenze del Comune.

Le attività di cui alla presente lettera A) dovranno essere svolte **entro e non oltre 20 giorni naturali e consecutivi**, dalla data di sottoscrizione del contratto di cui al successivo art. 13. Entro tale data il Broker dovrà consegnare al Comune una relazione contenente i risultati delle analisi e studi effettuati e le soluzioni proposte. La mancata presentazione della relazione comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 11.

B) *STESURA DEL/I CAPITOLATO/I SPECIALE DI APPALTO* per l'espletamento della procedura concorsuale per l'affidamento, ai sensi del d.lgs. 50/2016, del servizio assicurativo del Comune. La versione definitiva del/i capitolato/i dovrà essere consegnata al Comune **entro e non oltre 20 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna del documento di cui alla precedente lettera A.

Il Broker dovrà inoltre prestare l'assistenza tecnica al personale del Comune nella predisposizione degli ulteriori documenti ed atti necessari per l'esperimento della/e procedura/e rivolta/e alla individuazione del/i contraente/i.

Qualora la procedura concorsuale di cui sopra non dovesse avere buon fine il Broker è tenuto a fornire la necessaria consulenza tecnica per l'espletamento delle successive procedure negoziate ai sensi del codice dei contratti; qualora anche dette gare risultassero deserte, l'aggiudicatario del servizio di brokeraggio dovrà attivarsi nella ricerca della o delle compagnia/e di assicurazione cui affidare i contratti assicurativi suddetti, in forma diretta, entro e non oltre il termine utile per garantire la continuità delle coperture assicurative in essere.

c) *ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI* stipulati a seguito della/e procedura/e di cui sopra; in particolare il Broker dovrà provvedere:

1. a prestare consulenza ed assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo e suggerimento di proposte operative; relativamente ai contratti che il Comune deve stipulare con soggetti terzi, il broker dovrà fornire l'assistenza e la consulenza sia nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico del contraente nonché nella verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate con quanto richiesto o disciplinato nel contratto;
2. alla segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti;
3. a prestare consulenza per l'eventuale effettuazione di variazioni, modifica appendici contrattuali, certificazioni e relazioni assicurative;
4. ad effettuare un puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie assicuratrici, degli adempimenti contrattuali (azioni di sollecito, nei confronti delle

Compagnie, nell'eventualità di inadempienze, nel caso di reiterate inottemperanze, adozione di provvedimenti congiunti con l'amministrazione comunale ai fini di circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo);

5. ad assistere il Comune nella eventuale gestione dei sinistri sotto franchigia (l'eventualità è conseguenza esclusiva della stipula di polizze assicurative che prevedano franchigie), anche riferentesi ad epoca precedente, non ancora definiti alla data di stipula del contratto di cui al successivo art. 13;
6. a gestire sinistri attivi e passivi con messa a disposizione (**entro e non oltre 20 giorni** naturali e consecutivi dalla stipula dei contratti assicurativi) del Comune, senza costi a carico, di un idoneo programma informatico che permetta la gestione on-line dei sinistri in essere; valutazione periodica dell'andamento della sinistrosità distinto per Comune mediante la rendicontazione trimestrale dello stato dei sinistri con produzione di report indicanti dati numerici (n. sinistri, ammontare liquidazioni effettuate) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti);
7. a fornire, **entro e non oltre 30 giorni** naturali e consecutivi dalla stipula dei contratti assicurativi, un software ovvero collegamenti informatici per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la reportistica dei sinistri in ordine alle varie fasi e casistiche che possono evidenziarsi (a titolo esemplificativo: apertura, riserva, contenzioso, chiusura, quest'ultima con indicazione dell'ammontare di eventuale franchigia corrisposta).

D) *FORMAZIONE*: formazione periodica, almeno semestrale, degli operatori indicati dal Comune sulle problematiche assicurative connesse all'attività dello stesso e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni.

2. Resta inteso che nel corso dello svolgimento delle attività di cui alle precedenti lettere A), B) e C) il Broker dovrà tenere degli incontri periodici con il Responsabile del Procedimento e con il personale del Comune interessato dalle attività di cui al precedente art. 1, lett. A), B) e C), ogni qual volta quest'ultimo lo ritenga opportuno, presso la sede del Comune, le cui date saranno di volta in volta concordate fra le parti. Negli incontri il Broker dovrà relazionare sull'attività in corso di svolgimento, presentando bozze di lavoro, ove richieste, anche al fine di consentire al Responsabile del procedimento di verificare il corretto svolgimento delle attività stesse.

Con riferimento alle attività di cui alla precedente lettera B), entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna del documento di cui alla precedente lettera A), il Broker dovrà presentare la bozza dei capitolati speciali di appalto.

Relativamente alle attività di cui alla lettera C), il Broker dovrà fornire consulenza telefonica o a mezzo e-mail o, ove richiesto, presentandosi presso il Comune, entro e non oltre 48 ore dalla richiesta.

3. La decisione di effettuare gli incontri di cui al precedente comma 2 del presente articolo è ad insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento, il quale convocherà il Broker a mezzo e-mail nell'ora e giorno con questi concordato. Qualora il Broker non si dovesse presentare all'incontro il RUP fisserà una nuova data; nel caso in cui il Broker non partecipasse neanche al secondo incontro verrà applicata la penale di cui al successivo art. 11.

ARTICOLO 4 – COMPENSO

1. Lo svolgimento di tutte le attività di broker di cui al presente capitolato, come integrate nell'offerta tecnica, non comporterà per il Comune di Cerreto di Spoleto, alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi (ivi comprese le spese di viaggio per gli incontri da tenersi presso il Comune) o quanto altro, poiché il compenso per il Broker verrà remunerato per il tramite delle Compagnie di assicurazione che risulteranno affidatarie delle coperture assicurative a seguito di procedura concorsuale, sulla base della provvigione indicata dal Broker aggiudicatario del servizio in sede d'offerta.

2. La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicurative per la stipula dei contratti di assicurazione.

3. Il Comune di Cerreto di Spoleto non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di assicurazione.

ARTICOLO 5 – SITUAZIONE ASSICURATIVA DEL COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

Polizza	Compagnia	Scadenza	Premio Annuo lordo
RCT/O Polizza n. 308(014/908316)	Vittoria Ass.ni Agenzia Foligno	31.1.2017	€ 4.000,00
Incendio Polizza n. 308/47/908315	Vittoria Ass.ni Agenzia Foligno	31.1.2017	€ 3.219
Infortuni conducente Polizza n. 77/102238536/1	Unipol Ass.Agenzia Spoleto	31.1.2017	€ 500,00
RC Auto Polizza n.308/13/123054	Vittoria Ass.ni Agenzia Foligno	31.1.2017	€ 5.606,00

ARTICOLO 6 – REFERENTE DEL BROKER

1. Entro tre giorni dalla stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà comunicare al Comune, nella persona del Responsabile del procedimento, il nominativo ed i recapiti (numero di telefono, di fax, posta elettronica, PEC) del proprio referente cui l'Amministrazione comunale possano far riferimento durante la durata contrattuale. L'eventuale sostituzione del referente deve essere immediatamente comunicata.

ARTICOLO 7 – CAUZIONE DEFINITIVA – POLIZZA ASSICURATIVA

1. A garanzia degli obblighi derivanti dall'esecuzione della prestazione oggetto di affidamento, l'aggiudicatario è tenuto a costituire una cauzione definitiva pari al 10% del valore dell'affidamento. A mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione del servizio al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione sarà svincolata al termine della durata del contratto, non appena accertata da parte del Responsabile del procedimento la regolare esecuzione di tutte le attività contrattuali.

La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 11, con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest'ultima in caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario. In tal caso la cauzione dovrà essere reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell'avvenuta riduzione. Il mancato reintegro della cauzione entro il termine prescritto è causa di risoluzione del contratto, sempre salvo il diritto del Comune al risarcimento del maggior danno.

2. Il Comune ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti ed imputabili a negligenza, errori o omissioni del broker. Quest'ultimo risponderà pienamente per danni a persone e/o a cose che possano dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad esso ed ai suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a rispondere l'amministrazione comunale che fin da ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa. A tal fine

l'Aggiudicatario deve essere in possesso per tutta la durata del contratto, di adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile per negligenza e/o errori professionali di cui agli artt. 110 e 112 commi 3 del D.lgs. 209/2005. L'originale o copia conforme all'originale deve essere consegnata al Comune prima della stipula del contratto.

ARTICOLO 8 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

1. E' fatto obbligo al broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'Ente.
2. In particolare il broker deve:
 - mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni ed altro materiale;
 - non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.
3. L'utilizzo ed il trattamento dei dati deve essere effettuato in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 30.06.2003 n° 196.

ARTICOLO 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'affidatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al contratto conseguente alla presente procedura ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.
2. L'aggiudicatario del servizio che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione al Comune e alla prefettura ufficio territoriale del Governo della Provincia di Perugia.
3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento devono riportare il seguente codice CIG:

ARTICOLO 10 – DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

1. È vietata la cessione parziale o totale del contratto.
2. È vietato subappaltare le attività oggetto di affidamento.
3. La cessione del contratto ed il subappalto determinano la risoluzione del contratto e fanno sorgere il diritto per il Comune al risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

ARTICOLO 11 - CONTROLLI E PENALITÀ

1. La vigilanza sul corretto adempimento agli obblighi contrattuali sarà svolta dal Comune attraverso il Responsabile del procedimento o suo delegato il quale potrà eseguire gli accertamenti che riterrà più opportuni. I controlli e le verifiche non liberano l'aggiudicatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.
2. In caso di mancato rispetto delle tempistiche di cui al precedente art. 3 verranno applicate le seguenti penali:
 - per ogni giorno di ritardo nella presentazione della relazione di cui alla lettera A) del precedente art. 3 comma 1, verrà applicata una penale di euro 50,00;
 - per ogni giorno di ritardo nella consegna dei capitolati di cui al precedente art. 3 comma 1 lett. B) o della relativa bozza di cui al comma 2 del medesimo art. 3, verrà applicata una penale di euro 50,00;
 - per ogni giorno di ritardo nella messa a disposizione del programma di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. C) n. 6, verrà applicata la penale di euro 50,00;
 - per ogni giorno di ritardo nella fornitura del software o nella messa a disposizione dei collegamenti informatici di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. C) n. 7, verrà applicata la penale di euro 50,00;
 - per ogni mancata presentazione agli incontri di cui al precedente art. 3, comma 3, a seguito di seconda convocazione, verrà applicata la penale di 100 euro, salvo casi di forza maggiore.

4. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da formale contestazione al Broker, il quale avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dalla notifica della contestazione stessa.
5. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di posta elettronica certificata, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
6. L'ammontare delle penali sarà decurtato dal deposito cauzionale di cui al precedente art. 7.1.
7. Qualora l'importo delle penali applicate superi il 10% del valore stimato del servizio come da contratto, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto in danno del Broker, senza la necessità di preventiva messa in mora.

ARTICOLO 12 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali debitamente contestati all'Aggiudicatario; in tal caso il Responsabile del procedimento procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti al l'Aggiudicatario assegnandogli il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, e in caso di urgenza 48 ore, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Aggiudicatario abbia risposto, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'Aggiudicatario con PEC.
2. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi: inadempimento agli obblighi contrattuali debitamente contestato;
 - a) fallimento dell'aggiudicatario;
 - b) perdita dei requisiti di moralità cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
 - c) frode, grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
 - d) inadempimento agli obblighi contrattuali debitamente contestato;
 - e) subappalto;
 - f) mancata reintegrazione della cauzione entro i termini di cui al precedente articolo 7.1;
 - g) cessione del contratto;
 - h) nelle ipotesi previste al successivo art. 13.
3. In caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell'Aggiudicatario, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento delle attività oggetto di appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.
4. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al precedente articolo 7.
5. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'Aggiudicatario, salvo l'eventuale danno ulteriore. In tutti i casi di risoluzione del contratto per colpa dell'Aggiudicatario, questi è tenuto al risarcimento di tutti i danni comunque derivanti o connessi al verificarsi della causa di risoluzione.
6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, qualora nel corso della durata del contratto sopravvenisse una Convenzione Consip con condizioni migliorative a quelle del contratto di cui alla presente procedura, il Comune si riserva la facoltà di rinegoziare il contratto medesimo o di recedere dallo stesso alle condizioni stabilite nel sopra richiamato articolo.

ARTICOLO 13 – CLAUSOLA DI LEGALITA' – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici dipendenti o amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

2. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

3. L'esercizio della potestà risolutoria di cui ai precedenti commi 1 e 2 da parte del Comune è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

4. Ai sensi del combinato disposto dell'art.2, comma 3, del DPR n.62/2013 “regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, del piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune nonché del Codice di Comportamento, l'affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili on line sul sito istituzionale del Comune.

ARTICOLO 14 – FORMA DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ

1. Il rapporto tra il Comune di Cerreto di Spoleto e l'Aggiudicatario si perfeziona con la stipulazione del contratto in forma di scrittura privata con modalità elettronica entro sessanta giorni dall'aggiudicazione e dopo le verifiche di legge. La stipula del contratto è subordinata all'avvenuta costituzione della cauzione definitiva di cui al precedente articolo 11 ed al versamento delle spese contrattuali di cui al successivo art. 15.

ARTICOLO 15 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di contratto, quelle di stampa, bolli e registri relativi alla gara, nonché delle copie di contratto e di documento che gli debbono essere consegnati.

ARTICOLO 16 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione del contratto di cui alla presente procedura sarà competente nell'ambito del contenzioso civile il Tribunale di Spoleto e, nell'ambito del contenzioso Amministrativo il T.A.R. dell'Umbria.

Il Responsabile
Oriana BOCCI

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale"